GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 24 MAGGIO — NUM. 122

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 5411 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vedute le deliberazioni 12 marzo 1886 e 5 novembre 1887 emesse dal Consiglio comunale di Montelepre, in provincia di Palermo, colle quali si chiede che quel comune sia dichiarato chiuso rispetto al dazio di consumo;

Veduto il Nostro decreto 3 giugno 1886, n. 1075, col quale la riscossione del dazio di consumo nel comune di Montelepre ed in altri comuni aperti venne affidata al vicino comune chiuso di Palermo, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, N. 5784, e che approva pure la convenzione 18 novembre 1885 per l'abbonamento, con questo ultimo comune, al dazio di consumo durante il quinquennio 1886-1890;

Vedute le deliberazioni 18 gennaio e 4 marzo 1888 del Consiglio comunale di Palermo, colle quali quel comune aderisce al distacco del comune di Montelepre dal suo contratto e rinuncia a qualsiasi pretesa di diminuzione del convenuto canone, qualora detto comune di Montelepre sia dichiarato chiuso;

Veduto l'articolo 5 della legge 3 luglio 1864, N. 1827 e l'articolo 3 del legislativo decreto 28 giugno 1866, numero 3018;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Montelepre, di quarta classe, in provincia di Palermo è dichiarato chiuso, rispetto al dazio di consumo, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. MMDCCCXXIV *(Serie 3ª parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 17 gennaio 1884, con cui venne autorizzato il comune di Coreno Ausonio ad applicare pel triennio 1884-86 la tassa di famiglia col massimo di lire 20 eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Caserta;

Veduta la deliberazione del 18 febbraio 1888, di quel Consiglio comunale, con la quale si domanda la Sovrana autorizzazione di mantenere il detto massimo pel biennio 1888-89;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Caserta approvò, in seduta delli 3 novembre 1886, che pel triennio 1887-88-89, fosse mantenuta nel comune di Coreno Ausonio la tassa di famiglia col massimo di lire 20, come aveva deliberato con atto Consiliare del 10 ottobre 1886;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Coreno Ausonio di applicare nel biennio 1888-89, la tassa di famiglia col massimo di lire venti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero MMDCCCXXVI *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Alessandria nelle sedute 6 dicembre 1886 e 27 gennaio 1888 con le quali si approva il nuovo schema di Statuto della Cassa di risparmio di Alessandria;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta, presa nell'adunanza del giorno 15 gennaio 1888;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo regolamento organico della Cassa di risparmio di Alessandria, composto di cinquantotto articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. MMDCCCXXVII *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione 30 marzo 1887 con cui il Consiglio comunale di Santo Stefano del Sole propose la trasformazione in una Cassa di prestanze agrarie del locale Monte frumentario, il cui patrimonio ammonta a lire 10,170;

Visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale di Avellino in data 14 luglio 1887;

Visto lo schema di Statuto organico per il nuovo Ente;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il Monte frumentario di Santo Stefano del Sole (Avellino) è trasformato in una Cassa di prestanze agrarie.

Articolo 2.

È approvato lo Statuto organico della nuova Opera Pia composto di trentotto articoli, visto e sottoscritto per ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCCCXXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Municipio di Venafro (Campobasso) per la erezione in Corpo morale di quell'Asilo infantile e per la approvazione del rispettivo Statuto organico;

Veduto lo Statuto stesso compilato dalla Giunta municipale di Venafro;

Vedute le corrispondenti deliberazioni 26 marzo e 11 settembre 1887 della Deputazione provinciale di Campobasso;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Asilo infantile Regina Margherita in Venafro è eretto in Corpo morale e sarà amministrato dal Sindaco del comune con le funzioni di Presidente e da altri quattro membri, dei quali due nominati dal Consiglio comunale, uno dalla Congregazione di Carità in unione con le Confraternite laicali, e il quarto dalla Società dell'Asilo.

Articolo 2.

È approvato lo Statuto organico dell'Asilo stesso portante la data 30 novembre milleottocentottantacinque, composto di ventotto articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCCCXXIX** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Consiglio comunale di Ponzano Romano, di cui nelle deliberazioni 29 novembre 1879, 17 aprile e 6 ottobre 1882 per l'inversione parziale del patrimonio del Monte frumentario, colà esistente dal 1650, allo scopo di istituire una Cassa di prestanze agricolo-industriali;

Visti gli atti relativi alla proposta, dai quali risulta che la dotazione della predetta Cassa è costituita dalla somma di lire 1570,13, ritratta dalla vendita di ettolitri 88,32 di grano del suddetto Monte frumentario;

Visto lo Statuto organico della stessa Cassa;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 15 maggio 1882;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Nel comune di Ponzano Romano è istituita una Cassa di prestanze agricolo-industriali mediante l'inversione parziale del patrimonio del locale Monte frumentario, come sopra proposta da quel Consiglio comunale.

Articolo 2.

È approvato lo Statuto organico della stessa Cassa, in data 27 marzo 1888, composto di tredici articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCCXXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni delli 8 ottobre 1887 e 7 febbraio 1888 del Consiglio comunale di Vico Equense, approvate il 12 gennaio e 29 marzo p. p. dalla Deputazione provinciale di Napoli, con le quali si è stabilito di eccedere, nell'applicazione della tassa sul bestiame, il massimo fissato nel regolamento della provincia per gli animali bovini e suini;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto il citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Vico Equense di eccedere, nel triennio 1888-90, per i sottoindicati capi di bestiame; i limiti della tassa fissati nella tariffa del regolamento della provincia di Napoli.

Per gli animali bovini superiori all'anno fino a lire 9 per capo; per quelli da sei mesi ad un anno fino a lire 5; e pei suini superiori a sei mesi di età lire 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Allegato G — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848). —

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per *rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beniflcio chiericato Baldini nella cattedrale di (1)	Loreto	Ancona	»	35 91	»	35 91		»
2	Beneficio chiericato nella cattedrale di (2).	Id.	Id.	»	35 91	»	35 91		»
3	Legato Odoardi Caterina in. . .	Ascoli	Ascoli Piceno	»	39 90	»	39 90		»
4	Legato Castelluccio in.	Fermo	Id.	»	4 47	»	4 47		»
5	Opera Pia Curti in Torre di Palme di	Id.	Id.	»	14 19	»	14 19		»
6	Legato Guerrieri in	Id.	Id.	»	23 91	»	23 94		»
7	Legato Silenzi in	Grottazzolina	Id.	»	11 97	»	11 97		»
8	Legato Mercuri in	Montegiorgio	Id.	»	7 26	»	7 26		»
9	Legato Latini all'altare della SS.ª Annunziata in.	Id.	Id.	»	55 34	»	55 34		»
10	Legato Francbellucci in	Id.	Id.	»	3 07	»	3 07		»
11	Legato Dionisi in	Id.	Id.	»	3 19	»	3 19		»
12	Legato Cutini in	Id.	Id.	»	3 36	»	3 36		»
13	Legato Condulmari in.	Montegranaro	Id.	»	31 92	»	31 92		»
14	Legato di Messe in	Monterubbiano	Id.	»	24 34	»	24 34		»
15	Opera Pia delle Sacre Reliquie in.	Monte S Piero Morico	Id.	»	43 33	»	43 33		»
16	Legato Marziali in	Petrizoli	Id	»	5 98	»	5 98		»
17	Legato Vassetti e Mannochi in. .	Id.	Id.	»	11 97	»	11 97		»
18	Canonicato aggiunto nella Collegiata di (3).	Mirabella Eclano	Avellino	»	3 82	»	3 82		»
19	Cappella del SS Rosario in. . .	Castelpagano	Benevento	»	7 99	»	7 99		»
20	Cappella del SS. Nome di Dio e Pio Osp. in	Id.	Id.	»	6 51	»	6 51	1° gennaio 1887	»
21	Cappellania dei Morti in. . . .	Fondra	Bergamo	»	61 39	»	61 39		»
22	Cappellania Betelli Andrea in . .	Carpenedolo	Brescia	»	86 75	»	86 75		»
23	Cappellania Guichesi in	Cellatica	Id.	»	27 »	»	27 »		»
24	Commissaria Vigasio Camillo in .	Montechiari	Id.	»	13 50	»	13 50		»
25	Legato Gallignani Bartolomeo in .	Palazzolo	Id.	»	1 50	»	1 50		»
26	Legato Florani in	S. Zeno Naviglio	Id.	118 34	49 »	69 34	»		»
27	Legato Di Stefano Giovanna in S. Leonardo di	Grammichele	Catania	»	1 14	»	1 14		»
28	Cappellania Giuffrida Giacomo e Nicosia Venera in	Mascalucia	Id.	»	30 60	»	30 60		»
29	Legato Longhi Felice per un ufficio e 6 messe annue in. . .	Cevate	Como	»	10 50	»	10 50		»
30	Cappellania nella chiesa di S. Maria Elisabetta in Monte Piatto di. .	Torno	Id.	»	16 50	»	16 50		»
31	Beneficio dei SS. Fabiano e Sebastiano in	Cremona	Cremona	»	8 40	»	8 40		»
32	Legato Tonani in	Spino d'Adda	Id.	»	16 50	»	1 50		»
33	Cappellania Lomellini Napoleone quond. Lionello in	Genova	Genova	»	19 50		19 50		»
34	Fondazione di Culto, Raggia Domenico in.	Grosseto	Grosseto	»	46 50	»	46 50		»
35	Clero Ricettizio di S. Carlo in (4).	Acquarica del Capo	Lecce	58 80	17 64	41 16	»		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 39 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 2 febbraio 1882, n. 657 (Serie 3ª).
(2) Istrizione suppletiva - vedi n. 39 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 5 dicembre 1880, n. 5816 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

(Continuazione vedi *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1888 n. 121).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0[0]* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 7 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	388 68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	503 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	771 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	86 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	274 22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	462 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	231 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	140 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	945 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	59 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	61 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	64 93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	616 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	470 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	820 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	115 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	231 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	34 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	154 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	125 81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1186 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1064 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	374 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2[illegible]0 »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	25 57
»	»	»	123 27	123 27	»	16 27	16 27	107 »	832 09
»	»	»	»	»	»	»	»	»	22 03
»	»	»	»	»	»	»	»	»	591 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	145 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	281 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	143 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	281 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	332 22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	792 22
»	»	»	198 25	198 25	»	26 17	26 17	172 08	»

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 11 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 3 giugno 1886, n. 3933 (Serie 3ª).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 18 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2ª).

Segue Allegato **G** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀ - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Monte del SS. Rosario in . . .	S. Antimo	Napoli	»	25 50	»	25 50		»
37	Mansioneria Corner nell'Oratorio di S. Antonio alle Contarine in. .	Piacenza d'Adige	Padova	»	111 60	»	111 60		»
38	Beneficio di messe D'Assaro in .	Cefalù	Palermo	»	26 07	»	26 07		»
39	Beneficio di mezza prebenda nella Cattedrale di.	Id.	Id.	»	53 08	»	53 08		»
40	Legato Bonanno Onofrio in. . .	Castelbuono	Id.	»	7 65	»	7 65		»
41	Beneficio Lo Iacono Filippo in. .	Contessa Entellina	Id.	36 90	101 08	»	64 18		»
42	Legato Blasco Andrea in. . . .	Gagni	Id.	»	3 83	»	3 83		»
43	Cappellania del SS. Rosario in. .	Mezzojuso	Id.	»	36 99	»	36 99		»
44	Cappellania Parisi Giuseppe in. .	Id.	Id.	»	32 59	»	32 59		»
45	Beneficio Iocco Clemente nella Chiesa del Purgatorio in	Montelepre	Id.	»	27 03	»	27 03		»
46	Beneficio Li Pesa Giovanni in . .	Petralia Sottana	Id.	»	4 95	»	4 95		»
47	Cappellania Bacciucci nella parrocchiale di S Stefano in. . . .	Assisi	Perugia	134 16	40 25	93 91	»		»
48	Beneficio di S. Filippo Neri in S. Ricciano di.	Ferentillo	Id.	22 47	6 74	15 73	»		»
49	Legato Cesari nella Chiesa della Madonna dei Rimedi in . . .	Pietralunga	Id.	»	11 97	»	11 97		»
50	Legato Pio Selvi nella Chiesa della Madonna dei Rimedi in . . .	Id.	Id.	19 90	33 90		14 »		»
51	Beneficio di S Francesco nella Chiesa del SS. Filippo e Giacomo alle Cese in	Spoleto	Id.	26 89	8 07	18 82	»		»
52	Cappella della Madonna del Rosario in Montebibico di	Id.	Id.	10 55	3 16	7 39	»	1° gennaio 1887	»
53	Cappella di S. Maria Assunta nella Chiesa di S. Angelo in Meggiano di.	Vallo di Nera	Id.	9 30	2 79	6 51	»		»
54	Legato della Costanza in Castel di Mezzo di.	Firenzuola	Pesaro e Urbino	»	2 19	»	2 19		».
55	Legato Mengucci in	Pesaro	Id.	»	63 84	»	63 84		»
56	Clero Ricettizio di	Grottole	Potenza	1119 38	719 61	399 77	»		»
57	Cappellania di S Francesco di Sales in.	Vallerano	Roma	204 28	61 28	143 »	»		»
58	Cappellania Pes di San Vittorio in.	Alghero	Sassari	151 59	51 24	100 35	»		»
59	Legato Capitanelli Antonio in . .	Morbegno	Sondrio	»	9 »	»	9 »		»
60	Cappellania d'Amico Piero in . .	Trapani	Trapani	»	60 36	»	60 36		»
61	Mansioneria Saccomani in Rustignò di (1)	Oderzo	Treviso	»	»	12 21	»		»
62	Mansioneria Agostini in S. Giorgio della Richinvelda in	Spilimbergo	Udine	12 34	49 14	»	36 80		»
63	Mansioneria Gatterburg-Morosini in	Martellago	Venezia	»	189 26	»	189 26		»
64	Mansioneria Stella Lucarda nella chiesa di Pieve in	Torrebelvicino	Vicenza	»	164 25	»	164 25		»
65	Clero Ricettizio di S Donato in (2).	Serra Pedace	Cosenza	»	»	10 54	»		»
	Corporazioni religiose.								
66	Convento della Mercede sotto il titolo di S. Nicolò di Bari in (3).	S. Cataldo	Caltanissetta	«	4 97	»	4 97		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 471 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 5 decembre 1872, n. 1202 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 14 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 9 luglio 1874, n. 2040 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	402 79
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2156 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	503 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	83 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	117 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1603 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	74 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	711 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	629 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	522 55
»	»	»	»	»	»	»	»	»	84 31
»	»	»	159 39	159 39	»	21 04	21 04	138 35	709 52
»	»	»	1 70	1 70	»	0 22	0 22	1 48	129 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	251 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	616 71
»	»	»	1 67	1 67	»	0 22	0 22	1 45	155 24
»	»	»	4 45	4 45	»	0 59	0 59	3 86	50 16
»	»	»	0 92	0 92	»	0 12	0 12	0 80	53 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	43 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1223 72
»	268 73	799 54	6396 32	7464 59	70 36	844 31	914 67	6549 92	409 75
»	»	»	458 79	458 79	»	60 56	60 56	398 23	629 11
»	90 31	200 70	1605 60	1896 61	17 66	211 94	229 60	1667 01	21 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	160 0
»	»	»	»	»	»	»	»	»	356 46
»	3 93	24 42	195 36	223 71	2 15	25 79	27 94	195 77	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	768 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3657 45
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3174 13
»	»	20 84	168 64	189 48	1 83	22 26	24 09	165 39	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	96 04

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 18 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2ª).

Segue Allegato **G** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0{0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0{0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Convento dei PP. Cappuccini in (1).	Vizzini	Catania	»	»	107 63	»		»
68	Convento dei Mercedari Scalzi sotto il titolo di Maria SS.ma della Mercè in (2)	Aragona	Girgenti	»	46 97	»	46 97		»
69	Monastero delle Benedettine sotto il titolo di S. Caterina in (3) .	Burgio		»	6 11	»	6 11		»
70	Convento dei Basiliani sotto il titolo di S. Maria delle Grazie, nel Villaggio del Santo in (4) . .	Messina	Massina	»	»	19 13	»		»
71	Monastero di S. Caterina in (5) .	Castronuovo	Palermo	»	16 28	»	16 28	1° gennaio 1887	»
72	Convento di S. Antonio da Padova in (6).	Termini Imerese	Id.	»	23 43	»	23 43		»
73	Collegio dei Dottrinari di San Michele in (7).	Laureana	Salerno	»	129 »	»	129 »		»
74	Monastero delle Clarisse, sotto il titolo di S. Maria Ara-Coeli in (8).	Siracusa	Siracusa	»	74 17	»	74 17		»
75	Monastero di S. Lucia vergine e martire in (9)	Id.	Id.	»	12 32	»	12 32		»
76	Canonicato di S. Evaristo nel capitolo cattedrale di	Bova	Reggio Calabria	»	20 29	»	20 29		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1886. . . . . . . L.			1924 90	3021 75	1045 49	1992 83		»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1888, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1887, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0{0 liquidate a tutto dicembre 1887. L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 213 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 27 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 5 febbraio 1887, n. 3696 (Serie 2ª)
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 41 dell'allegato *M* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2ª).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 11 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 1° agosto 1875, n. 2677 (Serie 2ª)
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 2 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 29 dicembre 1878, n. 4684 bis (Serie 2ª).

Roma, addì 22 marzo 1888.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: **ZANARDELLI.**

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	142 61	215 26	1722 08	2079 95	18 91	227 31	246 25	1833 70	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1291 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	118 08
»	25 35	38 26	306 08	369 69	3 37	40 40	43 77	325 92	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	314 61
»	»	»	»	»	»	»	»	»	452 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2492 93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1433 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	238 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	100 29
»	530 93	1299 02	11342 52	13172 47	114 31	1497 20	1611 51	11560 96	39512 85
»	»	»	1045 49	1045 49	»	138 »	138 »	907 49	1992 83
»	530 93	1299 02	12388 01	14217 96	114 31	1635 20	1749 51	12468 45	41505 68

(6) Iscrizione suppletiva - vedi n 291 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4180 (Serie 2ª).
(7) Iscrizione suppletiva - vedi n. 1 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 3 gennaio 1881, n 1879 (Serie 3ª).
(8) Iscrizione suppletiva - vedi n 8 dell'allegato *C* annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n 4020 (Serie 2ª).
(9) Iscrizione suppletiva - vedi n. 8 dell'allegato *C* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2ª).

(Continua)

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Continuazione del Regolamento annesso al R. decreto num. 5379, pubblicato nella **Gazzetta** *di sabato 19 maggio n. 118.* **(Vedi numeri 119, 120 e 121).**

Art. 67.

In qualunque ora accada l'attivazione della guardia, incomincierà immediatamente il giro delle ronde, le quali saranno regolate in guisa che da ogni appostamento partano due ronde, una per recarsi allo appostamento superiore più prossimo, l'altra con opposto viaggio all'appostamento inferiore; ed affinchè nelle piene più elevate la linea sia più diligentemente guardata, le ronde succedenti verranno spedite prima del ritorno di quelle già partite.

Ogni ronda sarà composta di due uomini provvisti ciascuno di una vanga o badile, di un sacco, di un corno a tuba, e, se in tempo di notte, di un fanale.

Uno dei due uomini percorrerà la sommità dell'argine; l'altro camminerà al piede del medesimo, esaminando attentamente la scarpa ed il piano limitrofo della campagna.

Le ronde, oltre alla perlustrazione continua dell'argine, serviranno anche alla trasmissione, da un appostamento all'altro, degli avvisi od ordini scritti (Modello n. 7).

Art. 68.

Almeno due volte al giorno, la mattina e la sera, i Custodi spediranno all'Ingegnere di sezione, per mezzo delle ronde, un rapporto scritto nel quale indicheranno gl'incrementi o decrementi della piena e tutti i fatti straordinari verificatisi nel rispettivo tronco di argine.

L'Ingegnere di sezione comunicherà le notizie ricevute all'Ingegnere capo, e questi, almeno una volta al giorno, ne informerà tanto la Prefettura quanto l'Ispettore di Circolo ed il Ministero.

Art. 69.

L'Ingegnere di sezione darà immediato avviso dell'attivazione della guardia all'ingegnere capo ed alle Autorità governative e comunali dei luoghi vicini al corso d'acqua in piena, e farà ad ogni occorrenza richiesta all'Autorità più prossima od alla Prefettura, col mezzo dell'Ingegnere capo, della forza armata che giudicherà necessaria pel buon ordine del servizio.

Art. 70.

È lasciato al giudizio dell'Ingegnere capo di sospendere l'attivazione della guardia, sebbene le acque siano giunte al segno prestabilito, qualora dalle notizie avute sullo stato idrometrico del corso d'acqua nei tronchi superiori ed influenti, possa prevedere che la piena non giungerà a superare che di poco il segno di guardia.

Art. 71.

L'Ingegnere capo completerà le precedenti disposizioni generali, stabilendo per i corsi d'acqua del Circondario idraulico il numero e la località degli appostamenti, e il numero delle Guardie, notando le mercedi che saranno state combinate, da rivedersi ad ogni triennio.

Tutto ciò sarà sottoposto all'approvazione dell'Ispettore di Circolo.

CAPO III. — **Provvedimenti in caso di pericolo.**

Art. 72.

Le ronde in giro, scoprendo dilamazioni di sponda, trapelamenti, minaccie di trabocchi o *sormonti*, od altro fatto qualunque che dia motivo a fondato timore di prossima disgrazia, chiameranno soccorso dagli appostamenti più vicini. Un uomo correrà subito ad avvisare il Custode del tronco, e frattanto gli altri prenderanno le disposizioni per il riparo più istantaneo.

Il Custode chiamerà sul luogo minacciato gli uomini disponibili, senza però distrarre totalmente la forza occorrente per la continuazione del servizio di guardia negli altri punti del tronco d'argine a lui affidato; si procurerà, in caso di bisogno, un rinforzo di lavoratori rivolgendosi anche al Sindaco del Comune più vicino; immediatamente intraprenderà o proseguirà quei primi lavori di riparo che l'arte e l'esperienza insegnano, e spedirà subito un rapporto all'Ingegnere di sezione, dando avviso del pericolo, e chiedendo, ove sia d'uopo, soccorso di attrezzi, materiali ed uomini.

Art. 73.

L'Ingegnere di sezione si recherà sui luoghi minacciati, ed ove lo creda necessario, assumerà la direzione dei lavori occorrenti, facendo rapporto all'Ingegnere capo.

Art. 74.

Le disposizioni pel taglio degli argini in golena, a'sensi dell'articolo 172 della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, sono date dal Prefetto sopra proposta dell'Ingegnere capo.

Art. 75.

Ove il pericolo incalzi, e siavi difetto di personale tecnico governativo, l'Ingegnere capo dovrà rivolgersi all'Ispettore di Circolo, e, in sua assenza, al Ministero, per ottenere la cooperazione di alcuni Ingegneri del Genio civile dei Circondari idraulici più vicini, e, occorrendo al Prefetto, per valersi del personale dell'Ufficio tecnico provinciale che fosse disponibile. Se anche questi non bastassero, in casi estremi potrà farsi sussidiare da ingegneri consorziali o privati, ovvero da periti.

Art. 76.

In caso di gravissimo pericolo o di minaccia di rotta, dall'Ingegnere capo e, in sua assenza, dall'Ingegnere di sezione ne sarà dato riservatamente avviso alla Prefettura ed ai Municipi dei Comuni più esposti affinchè conoscano il pericolo sovrastante.

Art. 77.

Avvenendo tumultuoso concorso di persone, l'Ingegnere di sezione potrà richiedere la cooperazione dei Sindaci locali o di probi cittadini per essere coadiuvato nel mantenere la calma e l'ordine, richiedendo all'occorrenza le forza pubblica.

Art. 78.

L'Ingegnere di sezione terrà continuamente informato l'Ingegnere capo delle condizioni della piena con rapporti più o meno frequenti, secondo le circostanze, invitandolo anche a recarsi sul luogo qualora vi sieno serie minaccie.

Avvenendo, disgraziatamente, la rotta, se l'Ingegnere capo non si troverà sul luogo, ne sarà immediatamente avvertito col più pronto mezzo di comunicazione di cui l'Ingegnere di sezione potrà disporre.

CAPO IV. — **Provvedimenti in caso di rotta.**

Art. 79.

Nel caso di rotta ed inondazione ciascuno obbedirà agli ordini dell'Ingegnere capo, o, in di lui assenza, dell'Ingegnere di sezione, per attivare la guardia e la difesa negli argini circondari, e strade in rilevato, per alzare travate, aprire chiaviche e prendere quei provvedimenti che l'arte e l'esperienza suggeriranno allo scopo di menomare e restringere, per quanto sarà possibile, il danno.

Sopraggiungendo sul luogo del disastro l'Ispettore di Circolo, tutto il personale agirà sotto la sua dipendenza.

Art. 80.

Per stabilire le difese e i provvedimenti da prendersi in caso di rotta, ogni Ufficio del Genio civile dovrà avere una carta topografica ed idrografica, quotata, del proprio circondario idraulico e dei circondari limitrofi, indicante i corsi d'acqua, gli argini traversagni, le strade coi ponti e loro luci.

Questa carta servirà di base per determinare preventivamente i provvedimenti da prendersi, secondo i casi, per lo scarico delle acque d'inondazione in qualche prossimo corso d'acqua, ed ove ciò non possa farsi, per lasciarle defluire sino al loro definitivo recapito, avuti i debiti riguardi agli abitati più importanti o alle principali vie di comunicazione.

Art. 81.

Se i provvedimenti per ciascun corso d'acqua o bacino interesseranno più provincie o circondari idraulici, saranno studiati collegialmente dai rispettivi Ingegneri capi.

Tali studi saranno trasmessi all'Ispettore di Circolo, che, col suo parere, li presenterà al Ministero per la sua approvazione.

Art. 82.

Avvenuto il disastro, e dall'Ingegnere che trovasi in luogo datone avviso ai Comuni più esposti, all'Ingegnere capo, all'Ispettore del Circolo ed al Ministero, si comincierà, secondo i piani prestabiliti, ad attuare i provvedimenti per circoscrivere la inondazione, e per lo scarico delle acque esondate.

Art. 83.

Il Prefetto, in seguito all'avviso suddetto, notifica il disastro e i provvedimenti che si vanno a prendere per la salvezza degli abitanti, per circoscrivere l'inondazione e per lo scarico delle acque.

CAPO V. — **Congedo della guardia, rilievi e rapporto generale.**

Art. 84.

Generalmente la guardia si licenzierà tosto che l'acqua sarà discesa sotto il segno stabilito per l'attivazione della guardia medesima.

Però, quando la piena decrescerà regolarmente, in condizione da non lasciare timori di nuovo aumento, e se le notizie dei tronchi superiori del corso d'acqua e dei suoi maggiori influenti lo permetteranno, l'Ingegnere capo potrà far licenziare la guardia anche prima che il corso d'acqua sia disceso sotto al prestabilito segno; e, viceversa, potrà conservarla attivata in tutta la linea, o soltanto in ispeciali località, quando e sino a che a suo giudizio occorrerà, sia per la probabilità di una nuova escrescenza del corso d'acqua, sia per lo stato degli argini rammolliti dalle acque, o per altri motivi che richiedano una più prolungata vigilanza.

Art. 85.

Prima del licenziamento degli operai ogni Custode si prevarrà di essi per riparare qualche tratto di argine danneggiato, o per altro piccolo lavoro eseguibile nella stessa giornata in cui si licenzia il servizio di guardia.

Una parte degli operai s'impiegherà a riportare gli attrezzi ed i materiali nei rispettivi magazzini, a disfare i casotti, provvisoriamente eretti, ed a rimettere tutto nello stato ordinario.

Art. 86.

Terminato interamente il servizio di guardia, ogni Custode trascriverà in buona copia un prospetto degli incrementi e decrementi osservati ad ogni idrometro (Modello n. 6), e compilerà un altro prospetto in cui sarà indicato:

a) Il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia;

b) Il giorno e l'ora in cui la piena arrivò al colmo, e la sua altezza sopra lo zero dell'idrometro o degl'idrometri;

c) Il giorno e l'ora in cui la piena discese al segno di guardia.

Art. 87.

Colla scorta dei menzionati documenti l'Ingegnere di sezione compilerà uno stato comparativo idrometrico della piena nel corso di acqua, e lo trasmetterà all'Ingegnere capo con un rapporto corredato del rilievo altimetrico dei picchetti indicanti il colmo, di cui agli articoli 10 e 22.

L'Ingegnere capo, riuniti questi documenti dei vari Ingegneri di sezione, compilerà un rapporto generale della piena da presentarsi al Ministero.

TITOLO QUARTO.

Spese di piena, loro amministrazione e rendiconto.

O UNICO.

Art. 88.

Per tutte le spese necessarie nell'occasione delle piene, sia per mantenere la vigilanza delle arginature, sia per far eseguire quelle riparazioni provvisorie che non ammettono dilazione, l'Ingegnere capo domanda a tempo opportuno l'assegno dei fondi relativi.

Art. 89.

L'assegno viene sempre fatto a titolo di anticipazione, coll'obbligo del rendiconto da prodursi secondo le norme prescritte dal Regolamento di contabilità generale del 4 maggio 1885.

Art. 90.

Il combustibile ed ogni altro oggetto occorrente per gli appostamenti in ogni tronco d'argine sarà provveduto dal rispettivo Custode, sopra ordine dell'Ingegnere di sezione, mediante appositi *buoni*, nei quali sarà indicata la qualità e quantità da fornirsi.

Questi *buoni* saranno in doppio originale, uno dei quali, firmato dal Custode, verrà restituito dal fornitore dopo di aver contrapposto alle indicazioni degli oggetti somministrati il relativo importo; e l'altro, pure firmato dal Custode, resterà presso il fornitore sino al pagamento dei generi somministrati, dopo di che lo restituirà, ponendovi a piedi la sua ricevuta (Modello n. 8).

Art. 91.

Si procederà in modo analogo a quello indicato nel precedente articolo, se occorrerà all'Ingegnere di sezione ed ai Custodi di fare provviste straordinarie di materiali ed attrezzi.

Se, terminata la piena, si avrà una rimanenza di materiali, attrezzi od altri generi come sopra provvisti, il Custode ne darà carico al magazzino colle norme fissate al Titolo V.

Art. 92.

In ogni Circondario idraulico vi sarà un Agente pagatore per le spese di piena, il quale presterà cauzione, e sarà retribuito come si dirà al seguente articolo 93.

Art. 93.

Il servizio di Agente pagatore è dato in appalto; il relativo avviso d'asta contiene le condizioni alle quali è vincolata la scelta dell'Agente, la cauzione che deve fornire, i luoghi nei quali deve prestare l'opera sua, l'aggio e le indennità di gita corrispettive.

I contratti sono stipulati avanti al Prefetto e soggetti all'approvazione del Ministero, secondo le prescrizioni del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 94.

Gli Agenti pagatori soddisferanno a tutte le spese del servizio di piena, di cui sarà loro ordinato il pagamento, escluse le competenze dei Custodi e Guardiani ed i compensi per occupazioni stabili di suolo.

Le norme da osservarsi dagli Agenti pagatori nel soddisfare alle diverse spese sono indicate nel relativo capitolato d'appalto (Modello n. 9).

Art. 95.

In ogni settimana durante la piena, ed anche dopo licenziata la guardia, i Custodi compileranno i Ruoli delle guardie (Modello n. 10) ed ogni altro recapito di spesa, e li trasmetteranno in doppio originale all'Ingegnere di sezione, il quale ne invierà uno da lui controfirmato al pagatore, e tratterrà l'altro per corredo del riassunto delle spese.

Art. 96.

Essendo esclusivamente deferito agli Agenti pagatori il pagamento delle spese, resta assolutamente vietato agli Ufficiali del Genio civile tanto superiori che subalterni, ed al personale di custodia, di ingerirsi nelle gestione del denaro.

Art. 97.

L'Agente pagatore, ricevuti detti recapiti, è tenuto ad effettuare personalmente, od a mezzo de' suoi incaricati, i relativi pagamenti nei giorni e località prescritte, ed a produrre il resoconto delle spese all'Ingegnere capo entro il termine fissato dal capitolato (Modello n. 9).

Art. 98

I modelli a stampa per il rendiconto delle spese fatte saranno forniti agli Agenti pagatori dall'Ufficio del Genio civile (Modelli n. 10, 11 e 12).

Art. 99.

I Custodi coadiuveranno l'Ingegnere di sezione nel compilare il rendiconto delle spese, il quale dovrà essere presentato all'Ingegnere capo non più tardi di 8 giorni dopo il termine dei lavori (Modello n. 11).

Art. 100.

L'Ingegnere capo, esaminati ed approvati i rendiconti parziali, compilerà il rendiconto generale, che invierà al Prefetto, acciocchè sia presentato al Ministero per le relative disposizioni, a norma del Regolamento di contabilità generale dello Stato (Modello n. 13).

(*Continua*).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 12 aprile 1888:

Pallotta commendator avvocato Cesare, prefetto di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 15 aprile 1888:

Sardagna barone dottor Silvio, segretario di 3ª classe nell'amministrazione provinciale, accettate le dimissioni dall'impiego.

Tiby Angelo, segretario di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo.

Con RR. decreti del 19 aprile 1888:

Giliberti cavalier Angelo, consigliere di 2° grado e di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, promosso alla 2ª classe nel 1° grado (Lire 4,500).

Scibona cavalier Francesco consigliere di 2° grado e di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, promosso alla 2ª classe nel 1° grado (Lire 4,500).

Gazzera cavalier Carlo Alberto, sotto prefetto di 2° grado e di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, promosso alla 2ª classe nel 1° grado (Lire 4,500).

De Nuntio cavalier Bartolomeo, sotto prefetto di 2° grado e di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, promosso alla 2ª classe nel 1° grado (Lire 4,500).

Con RR. decreti del 22 aprile 1888:

Gloria nobile cavalier avvocato Gaspare, consigliere di 1° grado e di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, nominato consigliere delegato di 2ª classe nella stessa amministrazione (lire 6,000).

Gennaro cavalier Giuseppe, consigliere di 1° grado e di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, nominato consigliere delegato di 2ª classe nella stessa amministrazione (lire 6,000).

Camera cavalier avvocato Vittorio, consigliere delegato di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con RR. decreti del 26 aprile 1888:

Baliani dottor Vittorio, segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 3,000).

Gallimberti cavalier Giuseppe, segretario di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo.

Ronga Raffaele, segretario di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo.

Con R. decreto del 3 maggio 1888:

Fano dottor Luigi, segretario di 3ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con RR. decreti in data dal 1 marzo al 13 maggio 1888:

Levi dott. Silvio, vice segretario amministrativo di 2ª classe nella Intendenza di finanza di Pesaro, trasferito presso quella di Parma.

Mari Giuseppe, id. id. id. id. di Perugia, id. id. di Pesaro.

Bonanni dott. Giuseppe, id. id. id. id. di Grosseto, id. id. di Perugia.

Nappi Amerigo, id. id. di 3ª classe, id. di Reggio Calabria, id. id. di Avellino.

Tavernari Ettore, id. di ragioneria id. id. di Girgenti id. id. di Forlì.

Cantù Umberto, id. id. id. id. di Forlì, id. id. di Reggio Emilia.

Lodi Giovanni, id. id. id. id. di Chieti, id. id. di Modena.

Maniago Ettore, id. id. id. id. di Cosenza, id. id. di Belluno.

Niccolaini Emilio, id. id. id. id. di Caltanissetta, id. id. di Genova.

Fagiani avv. cav. Gaetano, primo segretario di 2ª classe id. di Chieti, id. id. di Cosenza

Resta Carlo, vice segretario amministrativo id. id. di Aquila, id. id. di Roma.

Piovano cav. Lorenzo, primo ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a datare dal 1° giugno 1888.

Gardini avv. Gaetano, agente di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto, id. id. id., per motivi di salute, id id.

Tarchetti cav. Marcello, primo segretario di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 1ª.

Biundi cav. Salvatore, segretario amministrativo di 2ª classe id., nominato primo segretario di 2ª classe nelle Intendenze medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Chieti.

Bonaudi Demetrio, id. id. id. id., promosso alla 1ª.

Albani Paolo, vice segretario id. di 1ª classe id., nominato segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze medesime per esame di idoneità, e destinato ad esercitare le funzioni presso quella di Venezia.

Macaluso dott. Giuseppe, id , id. di 2ª classe id., id. id. id. id., per esame di concorso, id. id. di Messina.

Quajat Bernardo, id., id. di 1ª classe id., id. id. id. id., per esame di idoneità, id. id. di Venezia.

Arzani Giovanni e Marsoni Rinaldo, vice segretari amministrativi di 2ª classe id , promossi alla 1ª.

De Lama Francesco e Palumbo Vito, Saccorotti Ugo, id. id. di 3ª id. id. alla 2ª.

Saccorotti Salvatore, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Palermo trasferito presso quella di Brescia.

De Magistris Casimiro, segretario amministrativo di 2ª classe id., collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia per tre mesi, a datare dal 1° giugno 1888.

Sparano Carlo, aiuto-agente delle imposte dirette e del catasto, nominato vice segretario di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Benevento.

Cusmano Antonio, id., id. id. id. id., id. id. id. di Siracusa.

Romagnoli dott. Pellegrino, volontario demaniale, id. id. id. id., id. id. di Ferrara.

Rossi Giacomo, ispettore demaniale del circolo di Vallo della Lucania, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda, per tre mesi, a datare dal 18 aprile 1888.

Gallina Virginio, uffiziale alle scritture di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. per quattro mesi, id. dal 1. giugno 1888.

Olivieri Luigi id. id. id., id. id. ff. di ufficiale alle visite, id. id. id, id. dal 1. febbraio 1888.

Buccellato Nicolò, ispettore di 2ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto, nominato agente superiore di 3ª cl. nell'amministrazione stessa.

Martellini cav. Francesco, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 1ª con effetto dal primo marzo 1888.

Cavaceppi cav. Emilio, agente di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, nominato capo degli uffici d'ordine nel Ministero delle finanze.

Luchese Giovanni Battista, ispettore di 3ª classe nel Corpo delle guardie di finanza, in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda per gli stessi motivi, con decorrenza dal 1. maggio 1888.

Pignoloni Luigi, ricevitore doganale di 3ª classe, nominato sotto ispettore nel Corpo delle guardie di finanza, per merito di esame.

Malvasi Lodovico, tenente di 1ª classe nel Corpo delle Guardie di finanza, id, id. id, id. id.

Rocca Carlo, maresciallo id., id. sottotenente id., id. id.

Valeri Alberto, segretario amministrativo di 1ª classe nell'Intendenza di finanza di Pisa, trasferito presso quella di Lucca.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*:

Con RR. decreti del 13 maggio 1888:

Nelli Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe, promosso per anzianità in seguito ad esami, archivista di 3ª classe.

Matranga Giorgio, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.

Franco Giovanni, ufficiale d'ordine di 3ª classe, promosso alla 2ª classe.

BOLLETTINO N. 18.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 30 aprile al 6 maggio 1888

REGIONE I. — Piemonte.

Torino — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Pinerolo e Ozegna.
Forme tifiche degli equini: 1, letale, a Pinerolo.
Colera dei polli: domina a Caluso.

Cuneo — Carbonchio: 4 bovini, con 2 morti, a Cuneo.
Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Bernezzo.
Rabbia: 1 bovino, morto, a Roccadebaldi.

Alessandria — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Nizza e Villadeati.
Forme tifose dei bovini: 2, letali, a Castellalfero e Cocconato.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 1 a Milano.
Tifo petecchiale dei suini: 10, con 9 morti, a S. Zenone.

Sondrio — Scabbia degli ovini: domina a Castello dell'Acqua, Plateda Colorina, Gordona.

Cremona — Afta epizootica: 1 a Bordolano.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa: 3 a Gazzo e Villafranca (2 abbattuti).
Colera dei polli: domina a Verona.

Treviso — Morbo coitale degli equini: 1 a Loria.

Padova — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Bagnoli di Sopra.

Venezia — Carbonchio sintomatico: 2 bovini, con 1 morto, a Cavarzere.

REGIONE IV. — Liguria.

Massa — Zoppina delle pecore: 10 a Vagli Sotto.

REGIONE V. — Emilia.

Reggio — Carbonchio: 1, letale in un bovino, a Quattro Castella.

Ferrara — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Bondeno e Copparo.
Affezione morvofarcinosa: 1 a Ostellato (abbattuto).

Bologna — Carbonchio essenziale: 1 suino, morto, a Castelfranco.

Ravenna — Carbonchio: 5 bovini, morti, a Lugo.
Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Faenza.

Forlì — Carbonchio: 4 bovini, morti, a Rimini, S. Arcangelo e S. Mauro.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Forme tifose dei bovini: 2 a Nocera.
Agalassia degli ovini: 10 a Spoleto.
Scabbia degli ovini: 4 a Castel di Tora.

REGIONE VII. — Toscana.

Lucca — Carbonchio: 1, letale, a Lucca.

Firenze — Affezione morvofarcinosa: 1 a Firenze (abbattuto).

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila: — Carbonchio essenziale: 2, letali, a Cittaducale.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Avellino — Domina la scabbia degli ovini a Calitri.

Caserta — Agalassia degli ovini: 20 a Pontecorvo
Affezione morvofarcinosa: 4 ad Arpino, S. Andrea Vallefredda e Formia.

REGIONE XI. — Sicilia.

Catania — Domina la scabbia degli ovini a Nicosia.

Girgenti — Affezione morvofarcinosa: 3 a Ribera.

REGIONE XII. — Sardegna.

Cagliari — Vajuolo ovino: 20 a Teulada.

Roma, addì 18 maggio 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 23 maggio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,35.

QUARTIERI, segretario, legge, il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

LUCCA presenta la relazione sul disegno di legge per prelevamento di fondi per il completamento del museo agrario.

ARCOLEO presenta la relazione sul bilancio dell'istruzione.

Seguito della discussione sul bilancio di agricoltura e commercio.

CARROZZINI parla sul capitolo 33 — Istituti di credito e di previdenza. Rileva che se gli istituti di emissione han prodotto dei vantaggi, sono stati anche cagione di danni non lievi. L'usura, ad esempio, invece di sparire, nelle provincie meridionali si è grandemente aggravata.

E ciò succede appunto per il sussidio che ad essa dànno le Banche coi loro capitali; per modo che oggi le operazioni degli usurai si sono triplicate.

Domanda quindi al ministro se sia vero che la Banca nazionale faccia somministramenti di fondi ad interesse minimo a Banche locali le quali poi gravano spietatamente le popolazioni.

Lamenta poi che, in questo momento di crisi, la Banca nazionale, dopo aver allettato l'agricoltura, abbia ristretto le sue operazioni, giacchè questo fatto influisce sinistramente sulla produzione ed anco sui salarii.

Desidera quindi che, o si proclami la libertà delle Banche o si contengano gl'Istituti privilegiati in giusti limiti. (Bene!)

CAVALLETTO consiglia all'onorevole Carrozzini di diffondere l'istituzione delle Banche cooperative agricole, le quali, affratellando proprietari e coltivatori, varranno ad emancipare gli uni e gli altri dagli istituti d'emissione.

GIUSSO riconosce che la provincia di Lecce, la più povera di Banche popolari, tra le provincie del Mezzogiorno, è infetta dall'usura; ma non crede che, per sovvenire in questi momenti l'agricoltura, siano sufficienti gli ordinari istituti di credito; occorrerebbe una pronta e larga applicazione della recente legge sul credito agrario.

Esorta quindi il Governo a togliere tutte le difficoltà che si oppongono all'attuazione di quella legge, prescindendo dall'insistere sulla emissione di una cartella speciale. Giacchè, Governo, scienza, inchiesta, opinione pubblica e Banche hanno spinto gli agricoltori ad indebitarsi per la trasformazione delle colture, non si può ora abbandonarli e rovinarli, rovinando con essi l'intiera nazione (Bravo!).

PANTANO ritiene che si potrebbe ovviare ai mali additati dai precedenti oratori, autorizzando gli Istituti d'emissione ad esercitare il credito agrario, ed obbligandoli ad investire in esso buona parte del loro capitale con tutti i mezzi che le leggi mettono a disposizione del Governo.

Prega poi anche il ministro di domandare alle Compagnie ferroviarie opportune riforme nelle tariffe ferroviarie affinchè le provincie del

Mezzogiorno abbiano più facile modo di smerciare i loro prodotti agricoli.

FRANCHETTI osserva ai preopinanti che i mezzi, che hanno escogitati per provvedere alla crisi agricola, non possono essere efficaci finchè perdura la penuria dei capitali disponibili da investirsi nell'agricoltura, e dei quali la politica generale richiama l'investimento, in altre speculazioni che sono meno urgenti e meno utili. E finchè questa politica duri, alla crisi agraria non si potrà provvedere. (Bene!)

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, risponde alle considerazioni svolte dagli oratori, affermando che gli istituti di emissione cercano di aiutare, d'accordo col Governo, tutte le attività utili del paese; e che la Banca Nazionale, ad esempio, e il Banco di Napoli furono larghissimi nel concedere il credito all'agricoltura per incoraggiarne la trasformazione.

Quanto all'usura lamentata dall'onorevole Carrozzini dice che le Banche popolari hanno fatto sentire dovunque, per quanto in varia misura, il loro benefico influsso; e d'altronde il Governo non potrebbe assumersi la funzione di esaminare le operazioni di risconto che possano avvenire.

Crede che la restrizione degli sconti, ordinata da un voto del Parlamento, sia avvenuta in modo equo; ma che ove qualche singolo inconveniente siasi verificato, egli sarebbe lietissimo di ripararvi.

All'onorevole Pantano dice che il Governo autorizzerà, ma non potrebbe imporre, l'esercizio del credito agrario agli istituti di emissione, secondo le norme della relativa legge che potrà avere intera esecuzione nel termine di otto giorni essendosi messo d'accordo col Consiglio di Stato per la pubblicazione del regolamento.

Ai danni derivati da interrotti trattati di commercio, osserva che il Governo ha già in parte provveduto colla legge relativa ai prodotti enologici; e che le compagnie ferroviarie e la Società di navigazione hanno già adottate tariffe più miti pel trasporto dei vini. (Vive approvazioni).

FRANCESCHINI ricorda che la legge del credito agrario la quale mirava ad accordare i mutui a più lunga scadenza e a più mite interesse, autorizzava però gli istituti esistenti a regolarsi per dieci anni con le norme stabilite dalla legge del 1876. Questa circostanza ha reso illusori i vantaggi che l'agricoltura attendeva dalla legge ultima; e quindi invita il ministro a provvedere in proposito.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, terrà conto di questa raccomandazione.

(Si approvano i capitoli 33, 34 e 35).

BALENZANO al capitolo 36 domanda un maggiore sussidio per la scuola superiore di commercio di Bari e altresì prega il Governo di presentare subito il disegno di legge che deve riordinare le scuole medesime.

LUCCA, relatore, e GRIMALDI ministro di agricoltura e commercio, riconoscono che sono molte le benemerenze della scuola di commercio di Bari, e dichiarano che sarà tenuto conto della raccomandazione dell'onorevole Balenzano.

(Si approvano i capitoli 36 e 37).

CAVALLETTO al capitolo 38 domanda l'istituzione di uffici enotecnici a Berlino e a Dresda, a somiglianza di quello di Monaco.

MEL invoca l'attenzione e il sussidio del Governo in favore della scuola industriale di Barbisano di Treviso.

TROMPEO domanda notizie intorno al risultato dell'esposizione italiana a Londra.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, accetta la raccomandazione dell'onorevole Cavalletto; e non si rifiuta di esaminare quella dell'onorevole Mel, riservandosi di fare, ove occorra, opportune proposte alla Camera.

All'onorevole Trompeo dice che l'esposizione di Londra fu accolta con grande favore dal Governo e dal popolo inglese, e che dal punto di vista industriale è completamente riuscita. (Approvazioni).

(Si approvano i capitoli 38 e 39).

PANATTONI loda il ministro, al capitolo 40, di quanto ha fatto per raggiungere lo scopo di una legislazione unica in fatto di proprietà letteraria e industriale, e domanda come mai alcuni Stati che avevano preso parte alla convenzione di Berna, non ne abbiano definitivamente accolte le conclusioni. Domanda inoltre se non sia il caso di mutare la legge relativa ai marchi e saggi di fabbrica, e quella sulle privative industriali.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, riconosce la necessità di modificare queste due leggi, e le modificherà appena lo consentano le condizioni parlamentari. Quanto alla Convenzione di Berna dice di sperare non soltanto il definitivo consenso degli Stati ancora restii, ma anche il concorso di alcuni fra quelli che non presero parte alla Convenzione stessa.

PANATTONI ringrazia il ministro, e lo prega, nei rapporti cogli altri paesi, di far prevalere il concetto del diritto comune anche per la proprietà letteraria, sulla base della reciprocità.

(Si approvano il capitolo 40 e gli altri fino al 44).

BENEDINI al capitolo 45, prega il ministro di volere esonerare dalla tassa pesi e misure le Società cooperative di consumo, tanto più che vi sono due pronunziati giudiziarii in appoggio di tale domanda.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, terrà conto della raccomandazione.

(Approvansi i capitoli 45, 46 e 47).

LUCCA, relatore, richiama l'attenzione del ministro sulla economia che potrebbesi realizzare dall'Economato per le pubblicazioni.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, studierà se e come sia possibile conseguire anche questa economia.

PRINETTI domanda come mai in quasi tutti i Ministeri ci siano delle tipografie, in opposizione al concetto che ispirò la creazione dell'Economato generale.

CAVALLETTO non vorrebbe che il concetto delle economie pregiudicasse la diffusione, che anzi vorrebbe maggiore, di alcune ottime pubblicazioni che escono dal Ministero dell'agricoltura.

LUCCA, relatore, conviene nella necessità di pubblicare le notizie buone e utili, ma insiste nella convenienza di risparmiare quelle che non hanno tali qualità; e in ogni modo nota che le economie dovrebbero farsi non sulle somme destinate alle pubblicazioni.

All'onorevole Prinetti dice che nella discussione generale fu già toccata la questione, e ammette il fatto da lui accennato: come conviene nella necessità di accentrare tutto il servizio delle pubblicazioni tipografiche nell'ufficio dell'Economato.

PRINETTI insiste nelle sue osservazioni.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde che non può accettare responsabilità per quanto ha tratto a servizii non dipendenti dal suo Ministero. Aggiunge che alle spese di alcune parziali tipografie si provvede coi fondi stanziati nei varii capitoli di questo bilancio; e che ad altre tipografie, per stampa di notizie di carattere segreto e riservato provvedono direttamente i bilanci dei dicasteri nei quali funzionano. Non si rifiuta però di studiare se ed in qual modo si possa migliorare e rendere più economico questo servizio.

CAVALLETTO ripete essere necessario diffondere quanto è possibile le pubblicazioni utili all'incremento dell'agricoltura e delle industrie.

PRINETTI prende atto delle dichiarazioni del ministro, invocando un provvedimento che dia all'Economato generale la diretta ingerenza su tutto quanto si riferisce alle funzioni che è chiamato ad esercitare.

LUCCA, relatore, dice all'onorevole Prinetti, che, nessuna delle osservazioni da lui ora fatte, era sfuggita alla Commissione; insiste inoltre accennando ai rimedi, che si sono proposti per riparare agli inconvenienti lamentati.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, insiste dimostrando come gl'inconvenienti lamentati nell'Economato generale non siano speciali del Ministero d'agricoltura, ma comuni a tutti gli altri Ministeri. Crede che la Commissione del bilancio potrà provvedere perchè non si ripetano.

(Sono approvati i capitoli dal 48 al 51 *sexies*).

LEVI avrebbe dovuta prendere la parola sul capitolo 51 *septies*, ma dopo le dichiarazioni fatte dal ministero e dall'onorevole relatore a proposito dell'Economato generale vi rinuncia.

(Si approvano i capitoli dal 51 *septies* al 65).

MERZARIO domanda se le 25,000 lire stabilite nel capitolo 66 devono essere consacrate per istituire nuove scuole pratiche di agricoltura oppure devono servire a sussidiare quelle che già esistevano.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, dà spiegazioni, mostrando che in genere servono per le scuole nuove, ma provvisoriamente se ne deve impiegare una parte per mettere le antiche scuole a livello delle nuove.

(È approvato il capitolo 66).

LUCCA, relatore, ricorda al ministro che egli ha già riconosciuto che il museo copernicano, di cui si parla, nel capitolo 67, debba essere aggregato al Ministero dell'Istruzione anzichè a quello dell'agricoltura.

BERTI si associa alla osservazione del relatore.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara che non ha dimenticato le sue dichiarazioni in proposito.

(È approvato il capitolo 67).

FAINA deplora che non siasi conservata intatta la cifra proposta dall'onorevole ministro nel capitolo 68 per l'impianto di osservatori meteorici.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, dichiara che con la somma, che fu stabilita dalla Commissione del bilancio, potrà provvedere all'impianto degli osservatori più indispensabili.

(Sono approvati i capitoli 69 e 70).

CALVI domanda spiegazioni all'onorevole ministro ed alla Commissione sulla riduzione della somma stabilità nel capitolo 70 a pro dei consorzi d'irrigazione. Domanda inoltre all'onorevole ministro se intende venire in altra maniera in aiuto dei detti consorzi, parecchi dei quali sono molto oberati.

LUCCA, relatore, dice all'onorevole Calvi, che la somma stabilita dalla Commissione equivale a quella che si prevede che si potrà spendere a tenore dei collaudi, che saranno fatti.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, ripete in quanto alla prima parte gli argomenti del relatore, quanto alla seconda, dichiara all'onorevole Calvi, che patrocinerà presso l'onorevole ministro delle finanze la causa dei consorzi agrari.

(Sono approvati tutti i capitoli dal 70 al 76 ed è approvato lo stanziamento complessivo in lire 16,142,901,78 — Si approva in fine l'articolo 1 ed unico della legge sul bilancio d'agricoltura, industria e commercio).

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, presenta alla Camera le relazione sui lavori per la bonifica agraria dell'Agro romano.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge del bilancio approvata per alzata e seduta.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari, Quartieri e De Seta numerano i voti).

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione a squittinio segreto.

Favorevoli.	161
Contrari.	20

(La Camera approva).

Si stabilisce l'ordine del giorno per domani.

MAGLIANI, ministro delle finanze, propone che il disegno di legge inscritto nell'ordine del giorno al n. 10 e riguardante l'autorizzazione di storni di somme e prelevamento dal fondo della spesa imprevista per il servizio del Catasto, s'a discusso domani in principio di seduta.

(È così stabilito).

SANI domanda quando sarà discusso il disegno di legge delle bonifiche del quale è indiscutibile l'urgenza.

PRESIDENTE risponde che quel disegno di legge sarà presto distribuito: intanto le bozze di stampa sono presso l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

La seduta termina alle 6,45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 23. — Corre voce che Abu Ghergia tenente del Mahdi, abbia minacciato gli Habab di guerra, se non si sottomettono al Mahdi.

Si dice pure che alcuni privati abbiano ricevuto lettere di minaccia d'attacco di Massaua da parte dei Mahdisti.

Ras Alula è tornato all'Asmara.

NAPOLI, 23. — Da Massaua è arrivato il piroscafo *Archimede*, con l'ultimo scaglione delle truppe del corpo di spedizione.

MILANO, 23. — L'Imperatore del Brasile passò una buona notte. Il ristoro delle forze è progressivo I sintomi di paralisi bulbare e cardiaca sono affatto scomparsi. In seguito ad iniezioni di due grammi di caffeina in ventiquattro ore, l'infermo ricuperò completamente il suo benessere.

I professori Semmola, De Giovanni e Motta Maio sono soddisfattissimi, ma, non ostante questo nuovo successo curativo, conservano gravi preoccupazioni.

MILANO, 23. — L'Imperatore del Brasile continua a migliorare, ma continuano preoccupazioni gravi presentando l'infermo qualche momento passeggero di debolezza. I professori Semmola e De Giovanni opinano che lo stato diabetico non permetta attualmente alcuna tranquillità stabile.

BARCELLONA, 22. — La Reggina-Reggente ha visitato il *Dandolo*, esaminandolo minutamente.

La serata di gala al teatro del Liceo, in onore dei marinai, fu magnifica. Gli ambasciatori d'Italia e di Francia e il ministro del Belgio vi erano presenti. Gli ufficiali delle squadre occupavano poltrone ed i marinai erano nella quarta e nella quinta galleria.

La Reggina-Reggente ha assistito alla serata, accompagnata dal duca di Genova e dal principe di Baviera, ed è stata vivamente acclamata

BARCELLONA, 23. — Gli ufficiali della squadra italiana furono invitati iersera, fra un atto e l'altro, al circolo del teatro del Liceo.

La Regina-Reggente ha visitato nel pomeriggio d'oggi la squadra austro-ungarica

La rivista militare fu aggiornata al 28 corrente in seguito al prossimo arrivo del Re di Svezia.

BARCELLONA, 23. — Una gran festa avrà luogo nella notte del 27 corr. Le navi delle varie squadre saranno illuminate a luce elettrica.

Le feste termineranno con un simulacro di bombardamento della città, che sarà difesa dal forte Monjuich.

BERLINO, 22. — L'Imperatore ha passeggiato in vettura chiusa dalle 5,30 fino alle 6,30 pom. Le sue condizioni generali sono soddisfacentissime.

BERLINO, 23. — Secondo informazioni da Charlottenburg l'Imperatore ha passato una buonissima notte; si è alzato alle 9 1[2 e si trova nel parco dalle 10 e mezzo.

CHARLOTTENBURG, 23. — L'Imperatore restò, dalle dieci ant. al tocco, nel parco del Castello e apparve poscia alla finestra della sua camera, accolto con applausi dalla popolazione.

Il principe Alberto, il granduca e la granduchessa Sergio di Russia, il principe di Galles e il principe ereditario di Grecia hanno visitato l'imperatore e l'imperatrice e sono rimasti a *déjeuner* al Castello.

L'imperatore si è recato alle 5 3[4 pom., insieme all'imperatrice, in carrozza chiusa, a Berlino, ove fu ricevuto con entusiasmo. Nella seconda carrozza, scoperta, erano il dott. Mackenzie e l'aiutante di campo di servizio.

Secondo il programma stabilito, il principe imperiale rappresenterà, domani, l'imperatore al pranzo di Corte per le nozze del principe Enrico colla principessa Irene d'Assia.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 23 maggio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 32½	98 32½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	100 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	455 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	472 »	472 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	806 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	623 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1192 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	685 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	435 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	545 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	990 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1456 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1150 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1940 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	470 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	1132 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	240 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	260 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	364 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	610 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 80
	Parigi	chèques	»	»	100 47½
3	Londra	90 g.	»	»	25 24
	Londra	chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 28 maggio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 98 37½, fine corr.

Az. Banca Generale 662 25, fine corr.

Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 270, 271 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 22 maggio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 282.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 112.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 812.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 520.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE